



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota della società Luise s.r.l. acquisita al prot. n. 27391 del 10-10-2024, relativa all'intervento di sostituzione compressore dell'immobile oggetto di concessione d.m. sito in via dei Capannoni – porto di Napoli;

RILEVATO che tale intervento di sostituzione comporta l'accesso ad un locale prospiciente 2 stalli dell'area di sosta temporanea di via dei Capannoni antistante l'edificio;

PRESO ATTO che la società istante provvederà a delimitare e segnalare l'area sopra descritta;

RITENUTO opportuno, allo scopo di consentire l'effettuazione dei lavori sopra menzionati, adottare un provvedimento di interdizione della fascia sopra menzionata per la realizzazione degli stessi ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTA l'ordinanza n.22/04, disciplinante la sosta lungo via dei Capannoni del porto di Napoli;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, (lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art.1

Nella giornata del 16.10.24, è sospesa la sosta presso n.2 stalli abitualmente utilizzati per la sosta temporanea (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori) ed ogni altro utilizzo dell' area demaniale marittima del porto di Napoli - via dei Capannoni antistante l'edificio in concessione alla soc. Luise s.r.l., come delimitato dalla società concessionaria.

Tali aree dovranno essere sgombrare da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori. Le merci/materiali/automezzi presenti nelle aree oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.



Art. 2

L'Impresa esecutrice dei lavori per conto della Luise s.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. L'impresa dovrà provvedere alla delimitazione dell' area interessata dal posizionamento delle attrezzature con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti veicolari, impegnandosi a migliorarla su richiesta della A.d.S.P.;
2. dovrà garantire il passaggio veicolare e pedonale in direzione della stazione marittima ausiliaria di calata Porta di Massa;
3. adottare nell'esecuzione delle attività di delimitazione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa esecutrice e/o , in solido, sulla committente Luise s.r.l.;

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Napoli, li 15.10.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA